

## **Risoluzione n. 14822 del 28.1.2011**

Oggetto: Rinnovo concessioni mercato-quesito

Si fa riferimento alla nota e-mail, (...) con la quale codesto Comune chiede elementi con riferimento al rinnovo delle concessioni decennali per l'occupazione di posteggi del mercato (in scadenza a fine aprile per i posteggi annuali e a fine giugno per i posteggi stagionali) sottolineando che non sono ancora stati individuati i criteri per il rinnovo delle concessioni come previsto all'art.70, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n.59.

Sulla base di tali circostanze, codesto Comune, chiede se è tenuto ad attenersi alle disposizioni regionali che prevedono il rinnovo automatico per ulteriori dieci anni o se tale rinnovo debba essere o meno riesaminato alla luce dei nuovi criteri, una volta approvati, avanzando, in tale ultimo caso la possibilità di indicare nelle concessioni che le stesse vengono rinnovate fino alla data di approvazione dei nuovi criteri ai sensi dell'art.70, comma 5, del D.Lgs.59/2010.

A tale proposito, la scrivente Direzione Generale osserva che quanto richiesto da codesto Comune è già stato oggetto della Circolare 3635/C del 6/05/2010 di illustrazione delle principali innovazioni e di chiarimenti applicativi delle disposizioni del D.Lgs.59/2010.

Al punto 10 e seguenti della circolare, infatti, ha reso chiarimenti sul commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In particolare, ha precisato che "le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l'intesa prevista dall'art. 70, comma 5" (Cfr. 10.6).

La scrivente ha precisato, altresì, che "le concessioni che scadono nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi nell'intesa in argomento, tenuto conto dell'ultima parte del citato comma 5 dell'articolo 70, devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l'applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie" (Cfr. 10.7)(...).

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio